**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione Specializzata di Impresa

R.G. n. 8409/17

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede;

letto il ricorso per sequestro giudiziario, presentato da srl e la comparsa di costituzione di e

visti gli atti e i documenti di causa e sentiti i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente espone che mezzo del proprio socio a far data da maggio 2017 aveva instaurato delle trattative con i signori soci di srl, volte all'acquisto delle quote della predetta società, avente ad oggetto "laboratorio analisi ed ogni altro servizio sanitario consentito dalla legge" e delle quote della srl; in un primo incontro, tenutosi a Caldogno (Vi) alla presenza dei resistenti, del sig. del di lui commercialista dott. del dott. Responsabile Amministrativo del Gruppo il sig. formulava una proposta di acquisto delle quote di entrambe le società al prezzo di € 1.800.000,00, mentre i resistenti per la cessione richiedevano un importo di € 2.400.000; in data 26.05.2017, in un altro incontro tenutosi presso il di Vicenza tra i soci della e , anche per conto di e il sig. , veniva concordato il prezzo finale di cessione delle quote delle due società nell'importo di € 2.300.000, accordo che veniva formalizzato da parte di con comunicazione di data 31.5.2017, sottoscritta per accettazione dai resistenti in data 5.6.2017.

In data 5 luglio 2017 in un incontro tenutosi a Vicenza, , intervenuto quale legale rappresentante di società indicata quale acquirente



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419999626bb89fb9dd71d1

in forza della facoltà riconosciuta nella comunicazione del 31.5.2017 assistito dal suo commercialista, dott. H da una parte e la sig.ra B in proprio e in rappresentanza degli altri due soci C e D assistita dal suo consulente dott. L stipulavano il contratto preliminare di compravendita da parte del A del 90% delle quote della società F Il prezzo di acquisto veniva determinato in € 1.980.000, pari al 90% del valore di F stimato in € 2.200.000, suscettivo di aggiornamenti alla data del closing il 31.12.2017.

Il contratto era sottoposto alle seguenti condizioni sospensive: rinnovo in capo alla Società Venditrice delle autorizzazioni e dell'accreditamento; ottenimento del nulla osta dell'Ulss al trasferimento; veridicità e correttezza delle dichiarazioni dei venditori alla data di conclusione del contratto e del closing. In data 7.7.2017 il dott. L consulente dei venditori, comunicava per telefono al sig. E ; che i suoi assistiti non avrebbero ceduto le loro quote e che era venuta meno in data 25.6.2017 l'esclusiva nella trattazione convenuta con la comunicazione di data 31.05.2017;

sulla base di tali premesse di fatto, il ricorrente reputava che fosse stato concluso tra le parti, alla presenza dei loro consulenti, in data 5 luglio 2017 il contratto preliminare di cessione delle quote di F e che a nulla rilevava la scadenza dell'esclusiva, a fronte del consenso manifestato dai resistenti successivamente allo scadere di tale termine; nonostante l'invio di una diffida, i resistenti si rifiutavano di formalizzare il contratto. Parte ricorrente reputava illegittimo tale rifiuto. Prefigurava il promovimento, nel merito, di un giudizio volto ad ottenere – previo accertamento della conclusione in data 5.7.2017 del contratto preliminare avente ad oggetto la vendita delle quote di partecipazione sociali in F – sentenza ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica del predetto contratto; l'azione ex art. 2932 c.c. rientra nel novero delle azioni concernenti la controversia sulla proprietà o sul possesso, rispetto alle quali è ammissibile la misura del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.

Sotto il profilo del periculum, evidenziava che sussiste il rischio che i resistenti dispongano delle proprie quote anche alienandole a terzi, con conseguente necessità di disporre la cautela invocata.

Si costituivano i sig.ri B, C e D i quali in primis assumevano che non è mai stato concluso un contratto preliminare di cessione di quote tra gli stessi e la società A srl e tantomeno un contratto definitivo, in quanto le



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

trattative effettivamente intercorse tra le parti non hanno avuto buon esito a causa del mancato raggiungimento di un accordo relativo al prezzo di cessione e al contenuto del contratto; rilevavano che il soggetto firmatario della lettera di riservatezza del 31.03.2017 e della Dichiarazione di Interesse del 31.05.201 era il

e, ancorchè nella Dichiarazione di Interesse, fosse prevista la facoltà di nomina, ai sensi dell'art. 1401 c.c., di un terzo da parte del futuro acquirente, era mancata sia la comunicazione di nomina, sia la sua accettazione da parte di

Ancora evidenziavano che tutta l'operazione mirava all'acquisto congiunto di

e

mentre il ricorso ha ad oggetto il sequestro unicamente delle quote della società

I resistenti davano conto delle trattative intercorse, della manifestazione di interesse all'acquisto di quote di

e

srl, formalizzata da

in data 31.05.2017, da loro sottoscritta in data 05.06.2017 e ad integrazione di quanto riportato da parte ricorrente allegavano e documentavano che in data 20.6.2017 il dott.

aveva inviato al dott.

, consulente dei resistenti, una bozza del contratto preliminare di compravendita di quote, nella comunicazione si legge "attendo esame preliminare al fine poi di integrare di comune accordo con le parti mancanti e le necessarie precisazioni"; in data 26.06.2017 si teneva un nuovo incontro tra il sig.

e il dott.

;per

e il dott.

per i resistenti, che non aveva esito positivo.

In data 27.06.2017

inviava alle società

e

comunicazione con la quale faceva cenno al raggiungimento da parte dei rispettivi professionisti di un accordo e manifestava la propria disponibilità alla sottoscrizione del preliminare come pattuito e al versamento del primo acconto.

In data 28.6.2017 il dott.

riceveva una pec inviata dal dott.

con allegata la seconda bozza di un preliminare asseritamente negoziato il 26.6.2017.

Con mail di pari data il dott

esponeva che il termine per formalizzare i contratti (definitivi) di compravendita delle quote ai sensi della Dichiarazione di interesse era scaduto il precedente 25.06.2017 e che "a tutt'oggi non è stato raggiunto tra le parti alcun accordo sui contenuti dei due contratti di compravendita di quote (ma solo la predisposizione unilaterale di una bozza contrattuale)"; l'attività di contrattazione da lui svolta doveva intendersi sempre e comunque in qualità di consulente e non di



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

procuratore dei soci cedenti; non si era concluso alcun accordo sostanziale "ma solo un abboccamento preliminare e non esaustivo"; molte delle condizioni riportate nella bozza di preliminare redatte unilateralmente dal dott. H non erano state accettate dai soci B, C e D, a titolo esemplificativo, riportava alcuni dei punti di disaccordo: corrispettivi per la cessione; percentuali di compravendita; aggiustamento del prezzo per calcolare l'equity value; termine del closing; franchigia di cui al punto 9.2.1.; impianto delle penali, garanzie, responsabilità ed indennizzi, etc.

Il dott. E chiedeva al dott. L la fissazione di un nuovo incontro, che si teneva in data 5 luglio 2017 e vedeva la partecipazione dei dott. E, H e L e B, assenti i soci C e D.

Il dott. E illustrava ai presenti la bozza del preliminare redatta unilateralmente dal dott. H e la dott.ssa B si assumeva unicamente l'impegno di riferire il contenuto dell'incontro agli altri due soci.

In data 7 luglio 2017 il dott. L comunicava al dott. H la volontà dei propri assistiti di interrompere le trattative.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

***

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per i motivi che si espongono.

È pacifico che, ai sensi dell'art. 670 c.p.c. possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni in ordine ai quali sia stata esercitata un'azione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un'azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri.

In particolare, rientra tra le controversie sulla proprietà o su possesso anche l'azione contrattuale che richieda una statuizione sulla proprietà, come l'azione avente ad oggetto l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita ex art. 2932 cod. civ. o sul possesso (Cass. civ., sent. n. 6813 del 1994, 4807 del 1988).

Orbene, il fumus nel sequestro giudiziario si riduce ad una valutazione sommaria e non particolarmente rigorosa della pretesa fatta valere e, tuttavia, non è integrato nel presente procedimento per il fatto che parte ricorrente intende promuovere un'azione di



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

adempimento di un contratto preliminare, mentre non è stato stipulato tra le parti un siffatto contratto.

Parte resistente ha inteso porre l'accento sulla circostanza che la nomina quale soggetto contraente, prevista nella Dichiarazione di Interesse, sarebbe invalida perché effettuata in spregio del disposto di cui all'art. 1403 c.c. senza peraltro formalizzare un'eccezione di difetto di legittimazione attiva.

La questione è mal posta nella misura in cui la disciplina di cui agli artt. 1401 e ss c.c. postula la previa conclusione di un contratto, mentre, nel caso di specie, da un lato la Dichiarazione di interesse (v. infra) non integra un contratto, dall'altro nella prospettazione della ricorrente il preliminare sarebbe stato concluso proprio da

Parte ricorrente ha, significativamente, omesso di riferire l'andamento delle trattative tra le parti nel giugno 2017, periodo nel quale si sono svolti una pluralità di incontri tra le stesse e sono state predisposte da parte del consulente del ricorrente tre bozze contrattuali; la documentazione dimessa da parte resistente fotografa, invece, in modo puntuale il dipanarsi di tali trattative.

In primo luogo, è questione pacifica negli scritti difensivi di entrambe le parti che il documento datato 31.5.2017 e intitolato "dichiarazione di interesse all'acquisto di quote di srl e srl" non è mai stato inteso dalle parti come un vero e proprio contratto preliminare.

Esso costituisce, piuttosto, un c.d. "contratto preparatorio" in senso stretto (o "puntuazione"), con cui i contraenti si sono accordati su taluni punti del futuro contratto, alla cui stipula nessuna delle parti si è obbligata: prezzo base per l'acquisto delle quote di € 2.300.000 riferito al 100% delle partecipazioni; effetto del trasferimento quote dal 1° gennaio 2018; idonee garanzie per sopravvenienze e per il periodo di gestione interinale; mantenimento in capo alle società e delle autorizzazioni e degli accreditamenti esistenti; facoltà di nomina ex art. 1401 e ss c.c. da persona fisica o giuridica entro il 30 settembre 2017.

Inoltre, i venditori assumevano l'obbligo di trattare in esclusiva con la ricorrente per i successivi 20 giorni rispetto alla sottoscrizione, termine entro il quale avrebbe dovuto intervenire la stipula del contratto preliminare.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266bb89fb9dd71d1

Le tre bozze di preliminare che si rinvengono nei docc. 3, 5 di parte resistente e nel doc. 6 fasc. ricorrente sono di formazione unilaterale e provengono in tutti e tre i casi dal consulente di parte ricorrente.

La risposta del dott. L , del 28.6.2017, consulente dei venditori, alla e-mail del dott. H del 20.6.2017, che fa seguito all'incontro avvenuto tra i consulenti delle parti e il dott. E in data 26.6.2017, contiene delle osservazioni critiche molto puntuali e precise, che denotano il mancato raggiungimento di un accordo certamente fino a quella data.

Ed infatti, il dott. L puntualizzava che fino ad allora non era stato raggiunto dalle parti alcun accordo sui contenuti dei due contratti di compravendita e che era scaduto il termine per formalizzare i contratti.

Inoltre, il dott. L , da un lato, indicava ad uno ad uno una serie di punti sui quali sussisteva disaccordo (corrispettivi della cessione; percentuali delle quote da acquistare; aggiustamento del prezzo per calcolare l'equity value; termine del closing; importo della franchigia di cui al punto 9.1.2); dall'altro, il professionista espressamente ribadiva che fino ad allora non erano stati discussi gli aspetti inerenti all'impianto delle penali, alle garanzie, alle responsabilità ed indennizzi.

Il 5 luglio si teneva un altro incontro, al quale presenziava in rappresentanza dei resistenti la sola dott.ssa B

Parte ricorrente, senza tenere conto della distanza tra le posizioni delle parti quale risulta inconfutabilmente dai documenti dimessi dai resistenti, laconicamente asserisce che nei giorni successivi (al 5 giugno) le parti davano seguito alla formale stesura dell'accordo intercorso e che vista l'ora tarda convenivano di trovarsi nei giorni successivi per formalizzare avanti al Notaio l'accordo, consacrato dal testo contenuto nel doc. 6.

Il doc. 6 di parte resistente consta di una bozza, redatta unilateralmente dal consulente di A , non sottoscritta da alcuno.

Parte ricorrente non ha in alcun modo fornito la prova che le parti abbiano stipulato un contratto.

Non disconosce questo Giudice che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo tra i paciscenti.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998626bb89fb9dd71d1

Tuttavia molteplici e convergenti elementi militano contro la prospettazione di parte ricorrente.

I venditori non avevano assunto l'obbligo di contrarre.

La presenza della sola dott.ssa B tra i venditori depone per la natura interlocutoria dell'incontro del 5 luglio, come sostenuto dai resistenti, i quali opinano che l'unico impegno che si assumeva la dott.ssa B al termine dell'incontro era di riferirne il contenuto agli altri due soci, le cui determinazioni finali sarebbero state comunicate dal dott. L i al dott. H

Ancora, alla data del 28 giugno vi erano aspetti sui quali le parti non avevano ancora discusso, i venditori si erano lamentati dell'impostazione delle penali, delle garanzie, degli indennizzi e delle responsabilità nell'assetto proposto dall'acquirente.

Le bozze erano state predisposte dal solo dott. H per conto dell'acquirente, mentre il fatto che non sia circolata alcuna bozza contrattuale predisposta dai consulenti dei danti causa induce a ritenere che non sia mai stato raggiunto un accordo sui termini essenziali del contratto.

Opina parte ricorrente, a verbale di udienza, che il recepimento nella terza bozza predisposta da A di alcune delle osservazioni critiche formulate dal dott. L rende evidente che non si tratta di documento di formazione unilaterale.

L'osservazione non ha pregio pure se veritiera, atteso che parte venditrice non ha mai formulato nel corso delle trattative alcuna proposta contrattuale, ma si è limitata ad esplicitare di volta in volta le ragioni del proprio dissenso, sicché, anche a fronte del (parziale) recepimento di alcuni rilievi del dott. L fermo restando che vi erano assetti ad allora non definiti su garanzie, responsabilità gestorie etc, posizione lavorativa del socio D ) i venditori mantenevano integra la facoltà di prestare o meno il proprio consenso.

Infine, tenuto conto del contegno tenuto dalle parti, che avevano ritenuto in precedenza di sottoscrivere la dichiarazione di interesse, e della complessità del testo elaborato dal dott. H che si estende per 15 pagine, appare inverosimile che le parti non abbiano suggellato per iscritto il raggiungimento di un'intesa.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la conclusione del contratto si realizza solo quando le parti raggiungano un accordo su tutti gli elementi principali e accessori.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998626bb89fb9dd71d1

Tale risultato può essere raggiunto se la proposta è conforme all'accettazione ovvero quando si abbia un'accettazione non conforme alla quale aderisca l'originario proponente, ovvero quando si abbiano numerose proposte e controproposte fino alla piena ed effettiva accettazione.

Nel caso di specie, invece, la parte venditrice si è limitata ad esprimere il proprio punto di vista e a esprimere dichiarazioni non vincolanti.

Quanto al requisito del periculum per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene; l'art. 670 n. 1 cod. proc. civ. contiene, invece, un espresso riferimento all'opportunità di custodia o gestione temporanea, che ricorre allorché lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso; come tratteggiato da parte ricorrente, sussiste il periculum riposa nel rischio che i resistenti possano disporre delle loro quote alienandole a terzi.

Tuttavia, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono concorrere e la sussistenza del solo periculum non è sufficiente per la concessione della invocata cautela.

In conclusione, non sussistono i presupposti per la concessione del richiesto sequestro giudiziario.

Le spese della fase cautelare vengono liquidate in questa sede, attesa la soccombenza di parte ricorrente, facendo applicazione dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 di cui alla tabella 10 – procedimenti cautelari, allegata al D.M. n. 55 del 2014 con un doppio aumento del 110% ex art. 22 DM cit, tenuto conto del valore della causa, pari ad € 1.980.000.

P . Q . M .

letti gli artt. 670 ss cpc, 669 *bis* ss, 669 septies cpc

- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266bb89fb9dd71d1

Si comunichi.

Venezia 31.10.2017

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it



Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1